



Ministero della Salute

INIZIATIVA GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


Ufficio 3

Via Giorgione, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROF


0040583-P-16/09/2020



403750903

DGPROF 5

RII. DGPROF n. 28126-36028/2020



All'Azienda Sanitaria Provinciale
di Catania

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene Ambienti di Vita
siav@pec.aspct.it

c.p.c.

All'Assessorato della Salute-Regione Siciliana
salute.ufficiodigabinetto@regione.sicilia.it

Al Comando Carabinieri NAS di Catania
sci29325@pec.carabinieri.it

Al Direttore Generale ASP Catania
siav@pec.aspct.it

OGGETTO: Attività svolta da Osteopati.

Con nota prot. n. 92481/DP del 17 giugno 2020, corredata di allegati, sollecitata con nota prot. n. 123097/DP del 6 agosto 2020 di pari oggetto, codesta Azienda ha inoltrato alla scrivente Direzione "una nota-esposto" trasmessa alla medesima dal Registro nazionale delle professioni sanitarie della riabilitazione (RIR) concernente l'esercizio dell'attività dell'Osteopata svolta da soggetti privi di titoli sanitari. Codesta azienda ha, inoltre, allegato la nota di replica al summenzionato esposto del Registro degli osteopati d'Italia (ROI) avente ad oggetto: "Intervento ROI a commento della lettera del RIR del 8 maggio 2020".

Alla luce di quanto sopra si comunica, per gli aspetti di competenza di questo Ministero, che in ordine alla figura sanitaria dell'osteopata l'articolo 7 della legge n. 3 del 2018 rubricato "Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico", al comma 1, stabilisce che nell'ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione dell'osteopata, per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 1 febbraio 2006 n. 43 come sostituito dall'art. 6 della medesima legge.


Il comma 2 del citato articolo prevede che con Accordo Stato regioni sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'Osteopata, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere del Consiglio universitario e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Al riguardo si comunica a codesta Azienda che al fine di attuare la predetta norma, questo Ministero, all'esito di una complessa istruttoria e successivamente all'acquisizione del prescritto parere del Consiglio superiore di sanità, ha inoltrato nel mese di gennaio del c.a. uno schema di

Accordo Stato Regioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il completamento dell'iter. Tuttavia, ad oggi tale accordo non è stato ancora calendarizzato per la definizione dello stesso.

Ne consegue che in assenza del profilo della figura sanitaria dell'Osteopata, la relativa attività professionale non può essere esercitata, a meno che il professionista che pratica l'osteopatia non sia già in possesso della laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugeux)



IL DIRETTORE GENERALE